

Regolamento per l'affidamento, mediante procedura sottosoglia, di beni e servizi

APPROVATO DAL CDA DEL 03/08/2023



BARI MULTISERVIZI S.p.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari

• Sede Legale: 70126 Bari, via Viterbo 6 - Tel. 080.555.98.31 - Fax 080.541.7091
• Sede Amministrativa: 70126 Bari, via Oberdan 4 - Tel. 080.554.39.44 - Fax 080.553.34.40
www.barimultiservizi.it - E-mail: Multinfo@barimultiservizi.it - Pec: Barimultiservizi@pec.it - Part.
IVA e Cod. Fisc. 05259640729



Art. 1

Regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi per importi inferiori alle soglie comunitarie da parte della Bari Multiservizi S.p.A. purché i beni e i servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sottosoglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Principio di rotazione

1. La Bari Multiservizi S.p.A. si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 6 e nell'articolo 30 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 6 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, così come definito nell'allegato al presente regolamento afferente all'individuazione delle singole categorie merceologiche.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga limitato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori nell'ipotesi che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari, non costituisce limitazione numerica la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico, nelle ipotesi in cui venga disposto di ricorrere al MEPA.

Art. 6

Deroga all'obbligo di rotazione

1. Il principio della rotazione non trova applicazione negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, per tutti quanti gli altri casi di affidamento sottosoglia in via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
3. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 7

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 8

Stipula contratto e pubblicazione

1. Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo sotto la soglia comunitaria si perfezionano mediante sottoscrizione di un atto di obbligazione da parte del legale rappresentante/procuratore dell'affidatario o mediante sottoscrizione di un contratto/Accordo quadro da parte del legale rappresentante/procuratore dell'affidatario e il rappresentante legale/procuratore della Bari Multiservizi S.p.A.
2. Nell'ipotesi in cui l'affidamento, sempre nei limiti d'importo sopra indicati, afferisca a beni e/o servizi da consumarsi con un unico ordinativo, sarà sufficiente l'emissione dell'ordine.
3. In caso di ricorso al M.E.P.A. il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MEPA.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti.
5. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.
6. La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione efficace e/o dall'affidamento.

Art. 9

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 10

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione o, ove non nominato, del R.U.P.
2. È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Art. 11

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, la Bari Multiservizi S.p.A. può sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 12

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, la Bari Multiservizi S.p.A. non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del d.lgs.36/2023 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui al già richiamato art. 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del R.U.P. non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Art. 13

Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

1. Per ogni acquisizione sottosoglia da eseguirsi si opererà attraverso il Responsabile Unico del Progetto coincidente, salvo che non venga diversamente deliberato, con il Responsabile del settore richiedente.
2. I compiti, le funzioni e i requisiti di professionalità del R.U.P. sono dettagliatamente previsti dall'art. 15 del d.lgs.36/2023 e dall'allegato I.2 del codice dei contratti pubblici o dal corrispondente regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, co.3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
3. In tutti i casi in cui il R.U.P. non coincida con il Responsabile del Settore/Ufficio richiedente, quest'ultimo rivestirà, salvo che non venga diversamente deliberato, la nomina di responsabile dell'esecuzione. In tal caso, le relative responsabilità saranno ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del R.U.P.
4. In tutti i casi in cui il R.U.P. non coincida con il Responsabile del Settore/Ufficio richiedente, quest'ultimo rivestirà, salvo che non venga diversamente deliberato, la nomina di responsabile della progettazione. In tal caso, le relative responsabilità saranno ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del R.U.P.
5. È competenza del R.U.P. contestare le eventuali inadempienze contrattuali e applicare le penali, su segnalazione del Responsabile dell'esecuzione, qualora nominato.
6. Spetta al R.U.P. proporre all'Organo Amministrativo la risoluzione del contratto e in caso di risoluzione, è sua competenza richiedere l'incameramento della cauzione, se richiesta, ed effettuare l'eventuale segnalazione all'ANAC.
7. All'esito della procedura negoziata il RUP cura la pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di gara.

Art.14

Aumento e diminuzione e variazioni delle prestazioni

1. Previa istruttoria, il R.U.P. può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione, in aumento o in

diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto a eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d'ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

2. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste dal R.U.P. all'esecutore nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

3. Le varianti di cui ai punti precedenti saranno oggetto di apposita pubblicazione a cura del R.U.P.

Art. 15

Clausole revisione prezzi

1. È obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali delle clausole di revisione prezzi in relazione al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento dell'offerta. Il meccanismo di revisione prezzi si applica nelle ipotesi di una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo originario calcolato sulla base di uno degli indici ISTAT previsti dall'art. 60 del codice e opera nella misura dell'80 per cento in relazione alla quota dell'importo variato.

2. Il R.U.P. valuta di non inserire tali clausole nei seguenti casi:

- contratti di durata inferiore ad un anno;
- contratti a esecuzione anticipata;
- contratti di prestazioni professionali;
- altri casi debitamente motivati dal R.U.P.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI INFERIORE A € 1.000,00 IVA ESCLUSA.

Art. 16

Spese "economiche"

1. Per tutte le spese di importo inferiore ad € 1.000,00- iva esclusa, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze istituzionali aziendali, non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento, si procede con affidamento/acquisto diretto a firma, ove non diversamente stabilito, del Responsabile dell'Ufficio Gare e/o del Direttore amministrativo, che procederà direttamente, sulla base delle richieste tecniche effettuate dal Responsabile dell'Unità/ufficio richiedente, ovvero il responsabile firmatario della richiesta d'acquisto, che rivestirà il ruolo di Responsabile dell'Esecuzione del contratto, che emetterà il beneplacito al pagamento.
2. Tali acquisti per i quali non verrà richiesto il C.I.G. e per i quali è ammesso l'utilizzo di contanti solo per importi di modeste entità ed in caso di impossibilità di diverse modalità di pagamento, che garantiscono la tracciabilità dell'operazione, potranno avere ad oggetto:
 - o spese contrattuali;
 - o spese di rappresentanza;
 - o pagamenti per valori bollati, imposte e altri diritti erariali;
 - o spese di giornali, abbonamenti e pubblicazioni periodiche;
 - o spese per trasferte di amministratori e/o dipendenti (biglietti per mezzi di trasporto e alloggio);
 - o spese per manutenzioni di immobili;

- spese per riparazioni non programmabili e urgenti, per le quali non sarà stato possibile rivolgersi ad un fornitore convenzionato;
 - iscrizione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale;
 - pubblicazione bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
 - spese eventualmente delegate con specifici atti deliberativi;
 - acquisto di carburanti e lubrificanti per rifornimenti effettuati in caso di turno di riposo del distributore convenzionato e/o in occasione di viaggi effettuati fuori sede, con i mezzi di servizio dell'Azienda;
 - spese per acquisti di pronto intervento.
3. Si precisa che la sopra riportata elencazione ha carattere meramente esemplificativo, l'ammissibilità del ricorso a una siffatta tipologia di acquisto deve essere valutata e disposta, a seconda della specificità del caso concreto, dal Responsabile dell'apposito ufficio richiedente.
4. Per quanto riguarda i controlli propedeutici alla stipula del contratto si prescinde dall'effettuazione dei controlli per ragioni di semplificazione procedurale.
5. Le procedure di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 IVA esclusa, si intendono perfezionate mediante emissione dell'ordine (no cig) /accettazione del preventivo (no cig)/acquisto diretto (no cig).

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTOSOGLIA

Art. 17

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti di servizi e forniture consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 18

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
- a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*).

Art. 19**Requisiti da richiedere all'operatore**

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20**Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto**

1. L'affidamento diretto di beni e servizi è disposto con delibera del CdA o atto equivalente (su proposta o del Responsabile del settore/ufficio richiedente o del D.G. o facente funzioni o del R.U.P. uscente) o mediante determina del R.U.P.
2. In tale ultimo caso, il R.U.P. deve agire previa autorizzazione anche informale da parte del D.G. o facente funzioni o del Presidente del Consiglio d'amministrazione o dall'Amministratore Unico e il provvedimento adottato deve essere sottoposto a ratifica da parte dell'Organo Amministrativo aziendale.
3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
4. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - a. del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - b. della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - c. di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - d. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, ivi compresa, ove rilevante, l'applicazione di CCNL conformi alle previsioni di cui all'art.11, co.1 d.lgs.36/2023 o di clausole sociali;
 - e. del rispetto del principio di rotazione;
 - f. del nominativo del RUP;
 - g. degli elementi essenziali del contratto;
 - h. della copertura finanziaria.
5. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
6. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente sulla base di una scelta discrezionale operata dal R.U.P.:
 - a. mediante comparazione dei listini di mercato;
 - b. mediante indagine esplorativa, anche informale, tramite consultazione del web;
 - c. mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - d. mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - e. acquistando direttamente dall'operatore che su piattaforme telematiche presenti il prezzo a catalogo più conveniente del prodotto/servizio richiesto;
 - f. mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.In questo caso, i preventivi devono essere richiesti e presentati a mezzo pec, salvo poi a condurre trattativa diretta tramite piattaforma e. Procurement in uso dalla Bari Multiservizi S.p.A. con l'operatore economico che sulla base del criterio scelto dal R.U.P. abbia presentato il miglior preventivo. In tale ultima ipotesi, salvo che non venga diversamente disposto, gli operatori sono selezionati, nel rispetto del principio

della rotazione tra quelli iscritti alla specifica categoria merceologica dell'Albo Fornitori aziendale. Nel caso in cui nel predetto Albo non sia presente o manchi la specifica categoria merceologica oggetto dell'affidamento o nella stessa non sia presente il numero minimo necessario di 2 operatori economici da invitare, o per espressa e motivata delibera del cda, il R.U.P. procede a selezionare, in tutto o in parte, dal libero mercato, gli operatori economici da interpellare.

7. L'affidamento può avvenire anche sulla base di elementi qualitativi oltre che economici. In tale ipotesi è necessario che nella richiesta di preventivo vengano preventivamente chiariti gli elementi che saranno oggetto di valutazione.

8. L'esito della comparazione deve essere comunicato a mezzo pec a tutti coloro che interpellati abbiano presentato il preventivo richiesto.

Art. 21

Anomalia dell'offerta

1. Non trova applicazione l'istituto dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti; il R.U.P. può in ogni caso, valutare con apposita istruttoria, anche in contraddittorio con il fornitore, la congruità delle condizioni offerte.

Art. 22

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Bari Multiservizi S.p.A. procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10%.

Solo per l'anno 2023 il sorteggio sugli operatori da controllare verterà sugli operatori risultati affidatari di servizi e forniture nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre dello stesso anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a € 139.999 per i servizi e forniture la Bari Multiservizi S.p.A. procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Art. 23

Soccorso istruttorio

1. Non trova applicazione il sub procedimento del soccorso istruttorio negli affidamenti diretti.
2. Il R.U.P. tuttavia può richiedere chiarimenti, integrazioni in caso di omissioni o in caso di trascrizione

di informazioni non chiare e/o discordanti.

CAPO IV

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTOSOGlia

Art. 24

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 25

L'iter procedimentale

1. Per ciascuna procedura negoziata è necessario adottare una determinazione a contrarre, che deve avere i contenuti di cui all'art.27, co.3 che segue e nella quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite albo fornitori, fermo restando la facoltà per la Bari Multiservizi S.p.A. di ricorrere alle Centrali di committenza regionali o al M.E.P.A., qualora venga disposto in tal senso.

Art. 26

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 27

Determina a contrarre

1. La procedura negoziata prende avvio con la delibera del Cda, o atto equipollente a seguito della proposta di acquisto/approvvisionamento formulata dal Responsabile di settore cui la fornitura e/o il servizio afferisce o dal R.U.P. del contratto in corso, sulla base delle indicazioni fornite dal settore richiedente.
2. È previsto, previa autorizzazione, anche informale da parte del D.G. o facente funzioni o dal presidente del Cda o dall'Amministratore Unico, l'avvio della procedura con determina del R.U.P., salvo ratifica da parte dell'Organo Amministrativo
3. La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 28

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, quando istituita.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;

- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art.29

L'albo fornitori

1. In alternativa all'indagine di mercato, in considerazione del contenuto della determina a contrarre, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, costituito dalla Bari Multiservizi S.p.A. ed aggiornato secondo le modalità di seguito individuate.

2. In considerazione dell'innalzamento delle soglie previste per l'affidamento diretto e considerato che la maggior parte degli affidamenti effettuati dalla Bari Multiservizi S.p.A. rientrano nella soglia dei 140.000,00 euro sono eliminate le fasce di importo precedentemente previste e, di conseguenza l'iscrizione all'albo sarà articolata in categorie merceologiche di cui all'allegato 1) del presente regolamento. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più categorie merceologiche, attraverso la compilazione dell'allegato 2 (istanza di iscrizione e connesse dichiarazioni). Con il medesimo modello l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La Bari Multiservizi S.p.A. procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10%. Solo per l'anno 2023 il sorteggio sugli operatori da controllare verterà sugli operatori risultati affidatari di servizi e forniture nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre dello stesso anno.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

5. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di sessanta dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.

6. Qualora la documentazione presentata risulti non completa o conforme alle prescrizioni e/o necessari di essere integrata, il procedimento di iscrizione viene sospeso; la Bari Multiservizi S.p.A., pertanto, in ossequio a quanto previsto dall'art.10 bis della L.241/90, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per provvedere.

7. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta.

8. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento dell'istanza verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

9. L'esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la stessa. L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dal codice degli appalti e dalla normativa vigente.

10. Attraverso pec verranno comunicate altresì le eventuali sospensioni e/o esclusioni.

11. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto

alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

12. E' possibile in qualsiasi momento revocare, modificare, integrare la propria richiesta; in tali casi dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Il sistema considera valida solo l'ultima richiesta inviata.

13. Tutte le ipotesi in cui aggiudicataria di una procedura espletata sia una ditta/società non iscritta nell'albo dei fornitori, si provvederà ad inserirla d'ufficio nello stesso all'interno della categoria corrispondente all'oggetto dell'affidamento.

14. L'inclusione dell'Impresa nell'Albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture e/o servizi; l'iscrizione nell'albo non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma semplicemente individua i potenziali soggetti da invitare e la Bari Multiservizi S.p.A. non è assolutamente vincolata nei confronti dell'Operatore economico iscritto.

15. L'elenco viene pubblicato sul sito della Bari Multiservizi S.p.A. inserendo gli iscritti in ordine alfabetico, non appena ricevuta la notifica di iscrizione.

16. Ciascun operatore ha accesso alla propria iscrizione.

17. L'albo è da intendersi sempre aperto alle iscrizioni degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla Bari Multiservizi S.p.A.

18. L'iscrizione all'albo non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta da parte dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi, né la Bari Multiservizi S.p.A. è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti, potendo attingere gli operatori economici da invitare al di fuori dell'albo stesso sulla base della regolamentazione aziendale e tutte le volte in cui una diversa modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara venga deliberata dall'Organo Amministrativo o in un atto equivalente.

19. Gli operatori economici già iscritti nell'albo al fine di mantenere attiva la propria posizione nell'Elenco stesso, non dovranno effettuare una nuova iscrizione, in quanto la precedente iscrizione è confermata d'ufficio. E', comunque, facoltà degli operatori economici intervenire sul proprio profilo per modificare le informazioni ad essi relative, nonché per richiedere modifiche in merito alla loro iscrizione all'interno delle varie categorie merceologiche.

20. Sono cancellati dall'Albo gli operatori economici, per i quali si verifichi una delle fattispecie di seguito indicate:

- a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o alla permanenza dei requisiti di iscrizione;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione di forniture e/o servizi;
- c) fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
- d) mancata risposta, ingiustificata, per tre volte all'interpello della Società nel biennio in ordine a richieste di offerta, anche se per categorie merceologiche differenti;
- e) errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- f) istanza scritta da parte dell'interessato;
- g) mancato rispetto del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o del Codice Etico di comportamento e/o del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Bari Multiservizi S.p.A., nonché del Patto di integrità e della Politica per la Qualità/Salute e Sicurezza/ Ambiente ed Anticorruzione, in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 37001:2016.

21. Il procedimento di cancellazione – ad eccezione del caso sub f) – è avviato con la comunicazione alla ditta/società dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Bari Multiservizi S.p.A. si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento.

22. L'impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione, non può

richiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dalla cancellazione.

23. La Bari Multiservizi S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

Gli operatori economici individuati saranno sottoposti a valutazione secondo i requisiti definiti nel SGQ – Sistema di Gestione della Qualità Aziendale – rispondente alle norme UNI ISO 9001/2015.

24. Responsabile del procedimento relativo alla tenuta e dell'aggiornamento dell'albo fornitori aziendale è l'avv. Ilaria Careccia.

25. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati inseriti dagli operatori per l'iscrizione all'albo saranno trattati per le finalità di gestione dell'albo stesso e per eventuali inviti a procedure di gara sottosoglia.

Art. 30

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per la Bari multiservizi S.p.A. oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. Qualora attraverso l'indagine di mercato non sia stato raggiunto il numero minimo di 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all'art.50, co.1, lett.e) del d.lgs.36/2023 è facoltà del R.U.P. integrare gli operatori mancanti, attingendoli dal libero mercato e previa l'iscrizione dei medesimi alla piattaforma *e.procurement*, ferma restando la possibilità per il R.U.P. di avviare la suddetta procedura con i soli operatori individuati, anche se in numero pari ad uno.

4. La Stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

5. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 5, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato

Ovvero in caso di albo fornitori:

1. Qualora alla procedura negoziata si preveda di individuare un numero massimo di operatori economici tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, la Bari Multiservizi S.p.A. dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per la Bari Multiservizi S.p.A. oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 5, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati *attraverso* utilizzo dell'albo fornitori.

4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alla lettera e) dello stesso art.50) si procederà ad una integrazione al minimo mediante indagine di mercato finalizzata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.
6. Trova applicazione il principio della rotazione, nell'ipotesi di cui al punto precedente, ovvero quando si sia proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare.

Art. 31

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 32

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure consultato il suo Albo fornitori S.p.A. e formalizzati i relativi risultati, la Bari Multiservizi S.p.A., salvo che non venga diversamente disposto, procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante la piattaforma e. Procurement in uso dalla stessa.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.
3. Il RUP acquisisce il CIG e qualora coincida con il responsabile del settore richiedente, cura la predisposizione del capitolato tecnico, e provvede a selezionare gli operatori economici da invitare al confronto competitivo.
4. Nell'ipotesi in cui il R.U.P. non coincida con il Responsabile del settore richiedente, salvo che non venga diversamente disposto, il capitolato tecnico dovrà essere redatto dal Responsabile del settore/ufficio richiedente, in qualità di Responsabile della progettazione, a cui preliminarmente spetta segnalare l'individuazione del fabbisogno relativo.
5. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, il R.U.P. provvede a formalizzare nella sua istruttoria i criteri di attribuzione dei punteggi.
6. L'istruttoria da parte del R.U.P. si completa con la predisposizione della bozza di lettera di invito e di tutta la prevista documentazione di gara, salve le eccezioni innanzi riportate.
7. Per la presentazione delle offerte, viene individuato il termine ordinario di almeno 10 giorni consecutivi dalla data di trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno 7 giorni consecutivi

Art. 33

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta

informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato; ove applicabile, anche l'indicazione del CCNL applicabile alla prestazione ai sensi dell'art. 11, co. 1 d.lgs. 36/2023 o di clausole sociali;
- B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure, nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- F) la misura delle penali;
- G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- H) l'eventuale richiesta di garanzie;
- I) il nominativo del RUP;
- J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 34

Criteri di aggiudicazione

- 1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 35

Commissione giudicatrice

- 1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
- 2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 36

Verifica dei requisiti

- 1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 37**Termine di conclusione della procedura negoziata**

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art.38**Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione o atto equivalente, su proposta del R.U.P.
2. È altresì prevista la possibilità che l'aggiudicazione definitiva avvenga con determina del R.U.P., successivamente ratificata dall'Organo amministrativo.

Art.39**Abrogazione di norme ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni altra precedente disposizione aziendale in tema di approvvigionamento su beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e ogni altra precedente disposizione aziendale afferente all'albo fornitori.

Art.40**Salvaguardia**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per qualsivoglia eventuale modifica e/o integrazione medio tempore verificatesi, si rinvia alla normativa vigente in materia di Contratti pubblici, in quanto applicabile.

Bari, 18/07/2023

Il Direttore Amministrativo
(Rag. Francesco Schiraldi)

